Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Venerdì, 31 ottobre** — **Numero 259**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Domani, 1° novembre 1919, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la "Gazzetta Ufficiale".

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1970 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ritenuta stabilita dall'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª), sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali degli impiegati civili al servizio dello Stato, sugli aggi, sulle riscossioni e sugli altri proventi, è fissata nella misura del sei per cento degli stipendi ed assegni predetti.

Art. 2.

Hanno diritto a conseguire la pensione gli impiegati civili contemplati dall'art. 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e quelli cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, quando abbiano almeno venti anni di servizio utile e si trovino in uno dei casi seguenti:

a) siano collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età stabiliti nei rispettivi ordinamenti organici;

b) siano divenuti per infermità inabili a continuare o a riassumere il servizio;

c) siano cessati dalla disponibilità a' termini dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione o comunque allontanati dal servizio per disposizione di ufficio;

d) siano collocati a riposo su domanda o d'ufficio nei casi previsti dalla lettera *a*), articolo 1, del testo unico sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, o in altre leggi speciali.

Art. 3.

Hanno diritto alla liquidazione di una indennità per una volta tanto gli impiegati civili contemplati dall'art. 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e quelli cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, che si trovino in uno dei casi seguenti:

a) dopo cinque anni di servizio utile e prima di venti anni di servizio utile siano divenuti, per cause diverse da quelle indicate nell'art. 2 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, inabili a continuare o a riassumere il servizio stesso;

b) dopo dieci anni di servizio utile e prima di venti anni di servizio utile siano cessati dalla disponibilità a' termini dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione o comunque allontanati dal servizio per disposizioni di ufficio.

Art. 4.

La vedova dell'impiegato civile morto dopo venti anni di servizio utile, o del pensionato che abbia contratto matrimonio durante il servizio, ha diritto alla pensione quando non sia stata pronunziata,

o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale per di lei colpa e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'impiegato aveva compiuto l'età di cinquant'anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente; oppure la morte sia dovuta a causa di servizio ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Gli orfani dell'impiegato civile morto dopo venti anni di servizio utile, e quelli del pensionato che abbia contratto matrimonio durante il servizio hanno diritto alla pensione finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano inoltre nubili.

Alla vedova, trovantesi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dell'impiegato morto dopo un anno compiuto di servizio e prima di venti anni di servizio utile, spetta un'indennità per una volta tanto.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta ai figli minorenni o alle figlie nubili minorenni in parti uguali.

È pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori, quella di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale.

Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che erano a carico dell'impiegato e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

Art. 5.

La pensione annua spettante agli impiegati civili contemplati nell'art. 2 del presente decreto è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio attivo per quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime quattromila lire della media stessa, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanente somma.

L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio utile avrà diritto ad una pensione eguale ai nove decimi della media anzidetta.

Art. 6.

Nel caso espresso dall'art. 2 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, quando si tratti di infermità o lesioni che abbiano cagionato cecità o perdita assoluta dell'uso di due arti, la pensione sarà eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

Negli altri casi di ferite riportate o infermità contratte per causa di servizio la pensione sarà uguale a tanti quarantesimi della media suddetta quanti sono gli anni di servizio utile, col minimo del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata del servizio sia inferiore a venti anni e della metà dell'ultimo stipendio se la durata stessa sia venti o più anni.

Art. 7.

La pensione spettante agli impiegati civili, ai termini degli articoli 5 e 6 del presente decreto, non può in nessun caso superare lire dodicimila, nè i nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, e non potrà essere inferiore a lire novecento annue.

Art. 8.

La pensione alla vedova o ai figli minorenni dei pensionati, e degli impiegati civili morti in attività di servizio dopo almeno venti anni di servizio utile, è stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'impiegato nella misura seguente:

1° vedova, 50 per cento;

2° orfani soli: in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;

3° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio coll'impiegato: con un figlio, 60 per cento; con due figli, 65 per cento; con tre figli, 70 per cento; con quattro o più figli, 75 per cento;

4° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio con l'impiegato e figli di precedente matrimonio del marito: 50 per cento alla vedova e ai figli propri, ed il 25 per cento cumulativamente ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli si procederà alla modificazione della misura della pensione colle norme precedenti.

Ai figli della donna impiegata spetta, in caso di morte di questa, la percentuale di cui al numero 2, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 12 del presente decreto.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue lire seicento; e quella alla vedova, oppure ai soli orfani, non può essere inferiore a lire cinquecento.

Art. 9.

La pensione alle persone di famiglia, indicate nell'articolo precedente, superstiti dell'impiegato che abbia perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, è stabilita in base alle aliquote dell'articolo stesso, col minimo del 50 per cento, applicate ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, qualunque sia la durata dei servizi prestati.

Art. 10.

L'indennità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, a favore degli impiegati civili e delle loro famiglie, consiste in una somma eguale a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime lire quattromila, e a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

Art. 11.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio restano in vigore le disposizioni degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi per le pensioni civili e quelle delle leggi successive. Però gli emolumenti per la determinazione della pensione sono quelli del triennio antecedente all'anno finanziario in cui essi cessano dal servizio; per la liquidazione della indennità sono quelli dell'anno finanziario antecedente alla cessazione dal servizio.

Art. 12.

La vedova dell'impiegato civile che abbia diritto alla pensione di cui all'art. 8 del presente decreto e che sia anche essa impiegata compresa nelle categorie contemplate dall'art. 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e in quelle cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali avrà facoltà, quando lascia il servizio con diritto alla pensione, di optare per la pensione diretta o per la pensione vedovile aumentata di un terzo della pensione diretta.

Gli orfani di padre e madre che siano entrambi impiegati civili dello Stato, avranno diritto a cumulare, colla pensione maggiore, un terzo della pensione minore.

Art. 13.

Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo di studio sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo o conseguito prima del servizio straordinario riscattato, a norma del seguente art. 14, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili agli effetti della liquidazione degli assegni tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi superiori.

A tal fine saranno sottoposti ad una ritenuta nella misura stabilita dall'art. 1 del presente decreto, commisurata allo stipendio iniziale di carriera, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi colle modalità che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Il periodo da riconoscersi in base al presente articolo non può decorrere da età inferiore ai diciotto anni.

Art. 14.

Gl'impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dello impiego stabile abbiano prestato servizio continuativo di straordinario, avventizio e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore all'età di 18 anni.

Gl'impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria pari a quella stabilita dall'art. 1 del presente decreto, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi colle modalità che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Sono riconosciuti utili, agli effetti della liquidazione degli assegni, i servizi civili di ruolo prestati dopo i diciotto anni e prima dei 20 anni di età.

Art. 16.

Sono mantenute le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 del testo unico 31 agosto 1907, n. 690, delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; però la misura della pensione, nel caso dell'articolo 14, sarà eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

In nessun caso la pensione stabilita dall'art. 16 del testo unico predetto potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio.

La disposizione dell'art. 14 del predetto testo unico, tenuto conto della suindicata elevazione della misura della pensione, è estesa ai prefetti collocati a riposo a partire dalla data di attuazione del presente decreto.

Art. 17.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite le norme e cautele per l'accertamento della inabilità fisica nei vari casi preveduti dal decreto medesimo.

Art. 18.

Sono abrogati per ciò che riguarda gli impiegati civili gli articoli 74, 75, 76, 77, 82, 83, 104, 105, 108, 109, 110 e 111 del testo unico 2 febbraio 1895, n. 70.

Sono pure abrogate per gl'impiegati civili tutte le altre disposizioni del testo unico suddetto e delle altre leggi speciali che risultino contrarie a quelle del presente decreto.

Nulla è innovato a riguardo dei corpi civili armati, degli operai e delle altre categorie di personale, le cui pensioni sono regolate da disposizioni speciali.

Art. 19.

A coloro che liquideranno la pensione in base al presente decreto non è dovuto l'assegno mensile stabilito col Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304. Nel caso che la maggiore pensione percepita rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza.

Art. 20.

Con decreto Reale sarà provveduto a coordinare in testo unico col presente decreto le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate, riguardanti le pensioni degli impiegati civili. Sarà pure provveduto alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° ottobre 1919.

Art. 22.

Le disposizioni del presente decreto sono, con modalità che verranno stabilite mediante decreto Reale, applicabili anche ai militari di tutti i gradi del Regio esercito e della Regia marina, con la stessa decorrenza di cui all'art. 21.

Art. 23.

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale in servizio alla data di attuazione del decreto stesso.

Per gli impiegati e militari che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento, stabilite norme speciali.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

Il numero 1971 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

CAPO I.

Gradi e promozioni.

Sezione I. — *Personale amministrativo e di ragioneria.*

I. — Gradi.

Art. 1.

I gradi della carriera amministrativa nell'Amministrazione centrale sono i seguenti:

direttore generale;
direttore capo di divisione;
segretario.

In ogni Direzione generale il ministro può designare uno o più direttori capi di divisione incaricati di coadiuvare ed, occorrendo, di supplire il direttore generale.

In ogni divisione il direttore generale può designare uno o più segretari incaricati di coadiuvare ed, occorrendo, di supplire il direttore capo di divisione, ed ove sia il caso di presiedere ai reparti di servizio.

Art. 2.

Nelle Amministrazioni in cui è istituito il servizio dell'Ispettorato amministrativo centrale, le funzioni ispettive sono esercitate da funzionari aventi grado di direttore capo di divisione o anche di segretario, secondo che sarà stabilito nell'ordinamento speciale di ciascuna Amministrazione.

Ai primi verrà attribuito il titolo di ispettore superiore ed ai secondi quello di ispettore.

Essi saranno posti alla dipendenza delle Direzioni generali.

Art. 3.

I gradi della carriera di ragioneria nelle Amministrazioni centrali, escluso il Ministero del tesoro, sono i seguenti:

direttore capo di ragioneria;
direttore capo di divisione di ragioneria;
ragioniere.

Nel Ministero del tesoro i gradi della carriera di ragioneria sono i seguenti:

ragioniere generale dello Stato, col grado di direttore generale;
direttore capo di divisione di ragioneria;
ragioniere.

Per i ragionieri capi restano ferme le norme del secondo comma dell'articolo 21 della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e del Regio decreto 25 dicembre 1881, numero 581-*bis*.

Sono applicabili alla carriera di ragioneria le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 1.

I direttori capi di divisione di ragioneria del Ministero del tesoro, ai quali viene affidata la funzione di direttore capo di ragioneria, hanno diritto al trattamento stabilito per i direttori capi di ragioneria degli altri Ministeri.

Nelle Amministrazioni in cui è istituito un servizio d'Ispettorato di ragioneria centrale, si applica la norma dell'articolo precedente.

II. — Promozioni.

Art. 4.

Le promozioni al grado di direttore capo di divisione amministrativo sono conferite agli impiegati di prima categoria del grado inferiore, esclusivamente mediante concorso.

Sono ammessi al concorso gli impiegati i quali, alla data del de-

creto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado, escluso il periodo dell'alunnato, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 5.

Il concorso deve essere bandito ogni tre anni, per un numero di posti eguale a quello dei posti resisi vacanti nel triennio precedente all'anno del concorso, dedotto il numero dei vincitori del concorso precedente, che non ottennero ancora la nomina a direttore capo di divisione.

Art. 6.

La prova del concorso consta di un esame di coltura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario e sulle attitudini agli uffici direttivi.

L'esame di coltura consta di tre prove scritte e di una orale.

Delle prove scritte, due sono di carattere teorico e la terza consiste nella risoluzione di più questioni di carattere teorico-pratico, riguardanti l'Amministrazione cui l'impiegato appartiene. La prova orale consiste in una discussione sulle discipline riguardanti l'Amministrazione stessa.

Per il giudizio sul servizio prestato, la Commissione tiene presenti, oltre i titoli, i lavori d'ufficio, e i documenti che il candidato creda di presentare o di indicare, un rapporto motivato del direttore generale o del capo ufficio, alla cui dipendenza il candidato sia stato, e, ove lo reputi opportuno, può anche udire lo stesso direttore generale o capo ufficio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è composta di cinque membri, dei quali due scelti tra i direttori generali della stessa Amministrazione, ovvero l'uno fra i direttori generali e l'altro fra i direttori capi divisione della stessa Amministrazione, ma appartenente a Direzione generale diversa da quella cui il primo è preposto, e gli altri nelle categorie seguenti in modo che ciascuna di esse sia rappresentata: presidenti di sezione o consiglieri di Stato; consiglieri della Corte dei conti; professori ordinari di R. Università o di R. scuola o Istituto superiore di commercio o di agricoltura. La presidenza sarà tenuta dal presidente di sezione o consigliere di Stato.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso. Per essere dichiarato vincitore, il candidato deve riportare almeno otto decimi in ciascuna prova e nel giudizio sul servizio prestato.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria, insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 8.

I vincitori del concorso non possono essere nominati finché la graduatoria del concorso precedente non sia esaurita.

Qualora per fatti, sopravvenuti o accertati dopo il concorso, sia stato iniziato contro l'impiegato procedimento disciplinare o per la dispensa dal servizio, è sospesa la promozione a direttore capo divisione, in seguito a decreto del ministro, emanato su parere motivato conforme del Consiglio di amministrazione, e da registrarsi alla Corte dei conti.

La promozione non può più aver luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Art. 9.

Le norme degli articoli 4 a 8 si applicano al personale di ragioneria.

Il periodo di servizio necessario per la ammissione al concorso è di 10 anni.

La Commissione esaminatrice è composta di un presidente di sezione o di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un funzionario amministrativo del Ministero, di grado non inferiore a direttore capo di divisione; del direttore capo di ragioneria o di un direttore capo di divisione di ragioneria e di due professori di R. Università o di R. scuola o Istituto superiore di commercio o di agricoltura.

Nel Ministero del tesoro, in luogo del direttore capo di ragioneria o direttore capo di divisione di ragioneria, farà parte della Commissione il ragioniere generale dello Stato.

Sezione II. — *Personale d'ordine.*

Art. 10.

I gradi della carriera d'ordine nell'Amministrazione centrale sono i seguenti:

archivista;
applicato.

Art. 11.

Le promozioni al grado di archivista sono conferite agli applicati per due terzi dei posti mediante concorso per esame e per un terzo per anzianità congiunta al merito.

Sono ammessi al concorso gli applicati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno 12 anni di effettivo servizio nel grado, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito saranno fatte fra coloro che abbiano compiuto almeno 16 anni di effettivo servizio nel grado.

Per gli applicati provenienti dai sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina, della Regia guardia di finanza ed in genere dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui nel presente articolo sono ridotti della metà.

Art. 12.

Le norme degli articoli 5 a 8 si applicano al personale d'ordine.

L'esame di coltura consta di due prove scritte e di una orale.

La Commissione esaminatrice è composta di un referendario del Consiglio di Stato, presidente; di un direttore capo divisione amministrativo o di ragioneria e di un segretario del Ministero.

Sezione III — *Personale subalterno.*

Art. 13.

I gradi della carriera del personale subalterno nell'Amministrazione centrale sono i seguenti:

commesso e usciere capo;
usciere.

Art. 14.

Le promozioni al grado di commesso o di usciere capo sono conferite agli uscieri che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado, ed abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, mediante scelta fatta dal Consiglio di amministrazione, col criterio del merito comparativo.

Per gli uscieri provenienti dai corpi militarizzati, di cui all'ultimo comma dell'articolo 11, il termine di cui al presente articolo è ridotto della metà.

CAPO II.

Stipendi.

Art. 15.

È adottato il sistema del ruolo aperto e l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianità nel grado, secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 16.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità delle tabelle annesse al presente decreto.

Oltre lo stipendio, potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul « fondo per assegni di cointeressenza » a norma degli articoli 24 e seguenti.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del ministro del tesoro, di concerto con il ministro competente, e sentito il Consiglio dei ministri, può essere assegnata nei casi meritevoli di particolare considerazione una indennità di carica non superiore a L. 5000, ai funzionari che reggono effettivamente Direzioni generali.

Art. 17.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Sono conferiti, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza, e buona condotta.

Gli aumenti di stipendio possono essere anticipati di un anno per merito, e anche di due anni per merito eccezionale.

L'anticipazione di un anno non può essere concessa a più di un decimo degli impiegati di ciascun grado e della medesima anzianità; e quella di due anni a più di un ventesimo.

L'impiegato che non abbia ottenuto giudizio favorevole, può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 18

Indipendentemente da quanto potrà essere disposto a favore degli impiegati che furono fra i combattenti, quando l'impiegato passi in altra Amministrazione dello Stato, il servizio prestato nell'Amministrazione da cui proviene, si computa per intero, se compiuto nello stesso grado o in grado equiparato e nella stessa categoria.

Il servizio prestato in grado o categoria inferiore si computa per una metà della sua durata. Comunque, l'impiegato, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello al quale avrebbe avuto diritto se fosse rimasto nel grado o nella categoria da cui proviene.

Art. 19.

Quando l'impiegato rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi complessivamente in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi per quanti sono i mesi o le frazioni di essi che eccedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta al servizio militare o a motivi di servizio o altro ufficio pubblico.

Il periodo di assenza per malattia eccedente i due mesi si calcola per metà.

Art. 20.

Per gli impiegati della carriera d'ordine ed agenti subalterni provenienti dai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza e in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nei gradi di ciascuna delle carriere predette, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.

Art. 21.

Agli impiegati che abbiano prestato, in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario o di avventizio in virtù di un provvedimento Reale o ministeriale speciale, e senza interruzione siano assunti in ruolo, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 22.

Ai vincitori del concorso per la promozione al primo grado direttivo, che non ottengano immediatamente la promozione, e agli impiegati i quali, nel concorso stesso, pur riportando almeno otto decimi in ciascuna prova, non siano collocati nella graduatoria dei vincitori, è concessa l'anticipazione di un periodo di quattro anni per l'aumento di stipendio.

Tale beneficio, oltre che ai vincitori del concorso, non può essere concesso ad un numero di concorrenti maggiore di quello dei vincitori stessi, e non può essere conseguito più di una volta.

Art. 23.

L'impiegato che, alla data della promozione al grado superiore, abbia uno stipendio maggiore di quello minimo assegnato al nuovo grado, mantiene lo stipendio di cui è provvisto. La differenza è assorbita dai successivi aumenti. Questa norma si applica anche nei casi di passaggio da altra Amministrazione o categoria.

CAPO III.

Fondo per assegni di cointeressenza.

Art. 24.

Presso ciascun Ministero è costituito un « fondo per assegni di cointeressenza » al personale.

Esso è formato:

a) dalle economie conseguite in dipendenza delle assenze anche parzialmente non retribuite e delle vacanze dei posti, a cui non siasi in nessun modo provveduto con altro personale;

b) da metà delle economie che possano conseguirsi per riduzione di posti nei ruoli organici.

Art. 25.

Il fondo, di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, è ripartito alla fine dell'anno finanziario fra le varie Direzioni generali, uffici centrali, che non dipendono da una Direzione generale, e uffici provinciali, in ragione della spesa complessiva per gli stipendi del personale delle varie categorie assegnato, alla data suddetta, a ciascuna Direzione generale od ufficio.

Il fondo di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente è ripartito alla fine dell'anno finanziario a favore degli impiegati appartenenti alle Direzioni generali ed all'ufficio in cui si è fatto luogo alla riduzione di organico.

Art. 26.

I direttori generali, i capi degli uffici centrali, e i capi degli uffici provinciali, alla fine dell'anno finanziario provvedono all'accertamento ed alla ripartizione delle economie spettanti ad ogni ufficio, in tre parti distinte: una per il personale amministrativo e di ragioneria, l'altra per il personale d'ordine e la terza per il personale subalterno in ragione della spesa complessiva per gli stipendi di ogni categoria.

Art. 27.

I direttori generali e i capi degli uffici, di cui all'articolo precedente, provvedono inoltre alla ripartizione del fondo assegnato ad ogni categoria fra il relativo personale del proprio ufficio, secondo il criterio del rendimento individuale, determinato a norma dell'articolo 29.

Si considera appartenente all'ufficio, soltanto agli effetti del riparto, il personale che vi presti servizio per comando, missione od altro titolo.

L'impiegato che nell'anno finanziario abbia prestato servizio in più uffici concorre alla ripartizione del fondo disponibile in ciascuno di essi in ragione della durata del servizio stesso, purchè questo sia stato almeno di tre mesi consecutivi.

Art. 28

Agli effetti dell'articolo precedente, il personale, il cui rendimento sia stato insufficiente, viene escluso dal riparto.

Il rimanente personale viene diviso secondo tre diverse gradazioni, espresse in coefficienti, che saranno stabiliti nel regolamento in misura uguale per tutte le Amministrazioni.

La quota individuale del personale di ogni categoria non può mai eccedere il doppio del quoziente fra il fondo assegnato a ciascuna di esse e il numero del personale che la compone. La parte non distribuita va a beneficio del tesoro.

Art. 29

I direttori generali ed i prefetti non concorrono alla ripartizione del fondo per assegni di cointeressenza.

Il coefficiente per gli altri capi di ufficio centrali e provinciali è stabilito dai direttori generali dai quali dipendono e in difetto di tale dipendenza dal sottosegretario di Stato.

Il giudizio sugli altri impiegati delle Amministrazioni centrali che dipendono da una Direzione generale è dato da un Comitato presieduto dal direttore generale e composto dei rispettivi capi-servizio e di due rappresentanti della categoria di cui si tratta, scelti dal ministro in un elenco di sei impiegati designati dai colleghi.

Il giudizio sui rappresentanti che entrano a far parte del Comitato è dato dal direttore generale.

Per gli uffici centrali e provinciali non dipendenti da una Direzione generale, il Comitato è composto secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 30.

Contro il riparto non è ammesso gravame in via amministrativa o giudiziaria.

CAPO IV.

Disposizioni generali.

Art. 31.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal

grado; nello stesso grado dall'anzianità nel grado; a parità di grado e di anzianità nel grado dallo stipendio, e a parità di stipendio dalla età, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, le speciali designazioni fatte a norma del presente decreto, per coadiuvare o supplire il capo dell'ufficio, o le speciali delegazioni del capo dell'ufficio stesso, per reggere determinati servizi o parte di essi.

Le stesse disposizioni si applicano al personale subalterno.

TITOLO II.

Disposizioni transitorie.

CAPO I.

Abolizione di gradi.

Sezione I. — *Personale amministrativo e di ragioneria.*

Art. 32.

Sono aboliti i gradi di vice direttore generale, di capo sezione amministrativo e di ragioneria, di primo segretario e primo ragioniere e quelli equivalenti.

Art. 33.

Gli attuali vice direttori generali, anche quando siano altrimenti denominati, conservano il loro titolo ed esercitano le funzioni di cui al penultimo comma dell'articolo primo; ma, agli effetti dello stipendio, sono considerati come facenti parte del ruolo dei direttori capi di divisione.

Art. 34.

Gli attuali ispettori amministrativi che abbiano grado equiparato a quello di direttore generale, entrano a far parte del ruolo dei direttori generali, conservando il loro titolo. Quelli amministrativi e di ragioneria che abbiano grado equiparato a vice direttore generale ed a direttore capo di divisione entrano a far parte del ruolo dei direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria, conservando i loro titoli.

Art. 35.

Gli attuali capi sezione amministrativi e di ragioneria, i primi segretari e primi ragionieri e gli ispettori amministrativi e di ragioneria, aventi grado non superiore a capo sezione, sono considerati come facenti parte del ruolo dei segretari e dei ragionieri, conservando il titolo di cui sono ora provvisti.

Art. 36.

Gli ispettori amministrativi e di ragioneria di qualsiasi grado, quando non esercitano funzioni ispettive, debbono prendere il titolo del grado amministrativo o di ragioneria corrispondente alla funzione che esercitano.

Sezione II. — *Personale d'ordine.*

Art. 37.

È abolito il grado di archivista capo. Gli attuali archivisti capo entrano a far parte del ruolo degli archivisti conservando il loro titolo.

Sezione III. — *Personale subalterno.*

Art. 38.

È abolito il grado di inserviente. Gli attuali inservienti entrano a far parte del ruolo degli uscieri.

CAPO II.

Collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi.

Art. 39.

Gli impiegati in servizio, alla data di applicazione del presente decreto, sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi, di cui alle annesse tabelle, in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel nuovo grado, in cui siano collocati, a norma degli articoli 33 a 38, compreso, nel primo grado, l'alunnato.

Si considerano come parti del nuovo grado i gradi e classi dell'ordinamento precedente, che nel nuovo grado vengono fusi, a norma degli articoli predetti.

Quando però l'impiegato, alla data di applicazione del presente decreto, sia provveduto di uno stipendio superiore a quello che gli dovrebbe essere assegnato per la sua anzianità nel grado, è collocato nei quadri di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità corrispondente al suo stipendio.

L'impiegato che, alla data di applicazione del presente decreto, sia provveduto, in virtù delle disposizioni concernenti gli aumenti sessennali, di cui al R. decreto 25 agosto 1919, n. 1511, o in virtù di altro provvedimento, di uno stipendio superiore a quello massimo stabilito dalle tabelle per il suo grado, conserva la maggiore differenza come assegno personale, valevole anche agli effetti della pensione.

Agli effetti della determinazione del nuovo stipendio si terrà conto della anticipazione concessa col decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973. L'eccezione di cui all'art. 3 del decreto stesso cessa di avere effetto, e l'aumento di stipendio, corrisposto per la applicazione delle tabelle allegate al presente decreto, ivi compresa l'anticipazione di lire 1200 annue concessa col decreto stesso, è sottoposto alle ritenute erariali e ad ogni altra ritenuta per pignoramento o sequestro, ai termini delle disposizioni vigenti.

Agli effetti delle ritenute per pignoramento o sequestro suddette, restano vincolate le somme che siano dovute a titoli di arretrati in dipendenza dell'applicazione del presente decreto. L'eventuale debito residuo sarà ripartito in dodici rate mensili eguali.

Art. 40.

Agli effetti dell'articolo precedente ogni periodo di aumento di stipendio e l'aumento stesso devono considerarsi divisi in tante parti quanti sono gli anni del periodo.

Quando la posizione dell'impiegato, stabilita a norma dell'articolo precedente, non coincida con una delle parti del periodo così determinato, l'impiegato viene collocato nel quadro di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità che gli spetterebbe se l'anno fosse compiuto.

Salve le disposizioni dell'art. 41, gli impiegati che per il numero degli anni di servizio che loro resta da compiere non possono conseguire lo stipendio massimo fissato nelle tabelle annesse al presente decreto in 35 anni complessivi di servizio, godranno dell'abbreviazione di un anno per tanti periodi di aumento di stipendio quanti sono gli anni che ad essi occorrerebbero, oltre i 35 suddetti, per conseguire il massimo stipendio.

Qualora con tali abbreviazioni non possano raggiungere il massimo stipendio, godranno dell'abbreviazione di due anni.

Quando poi alla data di applicazione del presente decreto avessero già compiuto il numero degli anni di servizio necessari per raggiungere lo stipendio massimo fissato dalle tabelle per il loro grado, conseguiranno tale stipendio massimo l'anno successivo alla data suddetta, e ciò anche in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 48.

Art. 41.

Salve le disposizioni dell'art. 55, agli impiegati che nella promozione di classe furono pretermessi, o che non riportarono l'approvazione negli esami di promozione per idoneità, il servizio prestato posteriormente agli esami o ai giudizi predetti, fino alla successiva eventuale promozione, si computa per metà della sua durata agli effetti dell'anzianità per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi a norma del 1° comma dell'art. 39. Tale disposizione non si applica agli impiegati che non riportarono l'approvazione negli esami suddetti, quando questi non siansi ripetuti entro un quinquennio e sempre che concorra il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Agli impiegati che al compimento del periodo di anzianità necessaria, non si presentarono per almeno due volte agli esami di promozione per idoneità, si applica uguale norma nel computo del servizio prestato posteriormente alla prima mancata presentazione all'esame.

Agli impiegati che furono pretermessi almeno tre volte nelle promozioni di grado, il servizio prestato posteriormente al primo giudizio si computa ugualmente per la metà della sua durata, tranne che il grado dell'ordinamento precedente, del quale si tratta, costituisca nel nuovo ordinamento un grado o la prima parte di esso, nei sensi del secondo comma dell'art. 39.

Art. 42.

Per stabilire la complessiva anzianità di servizio degli attuali

impiegati, agli effetti del primo comma dell'art. 39, si applica la disposizione dell'art. 18.

Art. 43.

Gli impiegati di seconda e terza categoria e gli agenti subalterni che siano provvisti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione a categoria superiore o li conseguano non più tardi del 31 marzo 1920, possono passare al primo grado di tale categoria, quando il passaggio stesso sia consentito dal regolamento speciale dell'Amministrazione cui appartengono, e quando, prendendo parte, non oltre il triennio dall'applicazione del presente decreto, ai relativi concorsi di ammissione, vi ottengano l'idoneità. Essi sono a mano a mano nominati ai posti, che si rendono vacanti, dopo il concorso, e sono collocati nei quadri di classificazione nel primo grado della nuova categoria, in base alla loro complessiva anzianità di servizio calcolata a norma del comma 2° dell'art. 18.

L'età richiesta dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni per essere ammessi ai detti concorsi è elevata di dieci anni.

Art. 44.

Nel collocamento nei quadri di classificazione degli attuali impiegati d'ordine e agenti subalterni provenienti, a termini delle leggi vigenti, dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, indicati nell'art. 20, è concessa l'abbreviazione di cui al detto articolo, anche per il servizio prestato anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 45.

Agli attuali impiegati che prima della loro assunzione in ruolo, abbiano prestato, in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario o di avventizio, in virtù di un provvedimento Reale o ministeriale speciale, e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno, per un numero di periodi di aumento di stipendio eguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio.

Per gli impiegati, che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta all'atto del collocamento nei quadri.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 46.

Agli attuali primi segretari, primi ragionieri e funzionari di grado corrispondente, nominati, mediante esami di concorso per merito distinto si concedono quattro anni nel collocamento nel quadro di classificazione.

La stessa abbreviazione è concessa agli attuali capi sezione e funzionari di grado corrispondente che furono promossi a primi segretari o a grado corrispondente mediante l'esame di concorso suddetto.

Agli attuali impiegati promossi al grado di segretario, ragioniere e corrispondenti, mediante concorso bandito ai termini delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 25 giugno 19 8, n. 290, sullo stato degli impiegati civili, sono concessi due anni nel collocamento nel quadro di classificazione.

Si concedono pure due anni in tale collocamento agli attuali archivisti promossi mediante concorso.

Art. 47.

Gli impiegati, che nel collocamento nei quadri di classificazione a norma del primo comma dell'art. 39 e dell'art. 40, abbiano una posizione corrispondente ad uno dei tipi di stipendio, fissati dalla tabella degli stipendi, relativi alla carriera, cui l'impiegato appartiene, conseguono lo stipendio ivi indicato.

Se non raggiungono la posizione indicata nel comma precedente, hanno lo stipendio del periodo immediatamente inferiore, mantenendo la loro anzianità di servizio, a norma dell'articolo precitato, agli effetti dei successivi aumenti di stipendio.

Art. 48.

Agli impiegati ed agli agenti subalterni che, in virtù del collocamento nei quadri di classificazione a norma degli articoli 39 e seguenti conseguano, sullo stipendio attuale, compreso l'aumento concesso col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, un aumento inferiore a L. 1200, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale, da considerarsi ad ogni effetto come stipendio, e che sarà assorbita nel successivo aumento periodico, e, occorrendo, nel seguente.

Agli impiegati invece, ai quali spetta un aumento di stipendio maggiore di L. 2000, è corrisposto l'aumento stesso fino a concorrenza di detta somma. Ad essi, però, è concessa l'abbreviazione di un anno nei successivi periodi di aumento di stipendio, per tanti periodi del grado cui essi appartengono, quanti sono gli anni di cui non si tenne conto per il limite suindicato.

La cifra del massimo, di cui al comma precedente, è stabilita in L. 1500 per il personale subalterno.

L'abbreviazione, di cui al seconda comma, non è concessa agli impiegati di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 41, nonchè ai pretermessi nelle promozioni di grado, quando si tratti di gradi riuniti in uno solo in virtù del presente decreto.

Art. 49.

Gli attuali vice-direttori generali e funzionari di grado equiparato conseguono il massimo dello stipendio stabilito per il grado di direttore capo di divisione, indipendentemente alla loro anzianità di servizio.

Capo III.

Promozioni.

Art. 50.

I posti di direttore capo di divisione vacanti alla data di attuazione del presente decreto, o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dell'attuazione del presente decreto, saranno conferiti, mediante concorso per titoli, agli attuali capi sezione e primi segretari nell'ordine seguente:

Ai primi due concorsi e, in ogni modo, non oltre tre anni dalla data suddetta, saranno ammessi gli attuali capi sezione, senza riguardo alla classe.

Ai successivi concorsi saranno ammessi indistintamente i capi sezione ed i primi segretari.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli di cui sopra, saranno considerati come primi segretari gli attuali segretari che, alla data della pubblicazione del presente decreto, abbiano già conseguito mediante l'esame, l'idoneità per la promozione al grado di primo segretario, ovvero abbiano conseguito l'anzianità necessaria per poter partecipare agli esami di idoneità, ai termini dell'art. 5 della legge (testo unico) 22 novembre 1908, n. 693, e concorra il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I capi sezione e i primi segretari, che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti, saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

Art. 51.

Al primo concorso per esame saranno esclusivamente ammessi gli attuali capi sezione e primi segretari che, pur non avendo vinto i concorsi per titoli, di cui al precedente articolo, abbiano in essi conseguito gli otto decimi dei punti, e coloro che, all'atto della pubblicazione del presente decreto, abbiano il grado di segretario purchè, alla data del bando che indice il concorso stesso, abbiano i requisiti richiesti dall'art. 4.

Art. 52.

Nel concorso per titoli, la Commissione è composta di cinque membri, dei quali uno scelto fra i presidenti di sezione o consiglieri di Stato, presidente; uno fra i professori di Regia Università o di Regia scuola o Istituto superiore di commercio o di agricoltura; e tre fra i direttori generali della stessa Amministrazione o fra questi ed i direttori capi divisione della stessa Amministrazione, ma appartenenti a Direzioni generali diverse. I capi divisioni non potranno essere più di due.

La Commissione deve pronunciare il suo giudizio in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini agli uffici direttivi;

b) al risultato degli esami di ammissione e promozione da lui sostenuti ed in particolar modo di quelli di concorso per merito distinto;

c) ai titoli, lavori di ufficio e documenti che il candidato creda di presentare o indicare.

La Commissione nel valutare il servizio terrà conto, congiuntamente, della qualità e durata del medesimo.

Sono applicabili a questi concorsi le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 6, degli ultimi tre comma dell'art. 7 e dell'art. 8.

Art. 53.

Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano al personale di ragioneria.

La Commissione esaminatrice è composta di cinque membri, dei quali: uno scelto fra i presidenti di sezione o consiglieri della Corte dei conti, presidente; uno fra i funzionari amministrativi del Ministero, di grado non inferiore a direttore capo di divisione; due direttori capi di ragioneria o direttori capi di divisione di ragioneria; ed un professore di Regia Università o di Regia scuola o Istituto superiore di commercio.

Nel Ministero del tesoro, in luogo di uno dei direttori capi di ragioneria o direttori capi divisione di ragioneria, farà parte della Commissione il ragioniere generale dello Stato.

Art. 54.

Per le promozioni degli attuali applicati al grado di archivista, rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'art. 4, lettera b) della legge 30 giugno 1907, n. 384.

Gli esami di concorso sono regolati dagli articoli 11 e 12.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito saranno fatte fra gli applicati che abbiano conseguito almeno il quarto aumento periodico di stipendio.

CAPO IV.

Disposizioni generali.

§ 1. — *Dispensa dal servizio.*

Art. 55.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto saranno dispensati dal servizio gli impiegati che, a giudizio del Comitato, di cui all'art. 57, non corrispondano per capacità, diligenza, assiduità o condotta, alle esigenze dell'ufficio.

Saranno in ogni caso sottoposti al giudizio del Comitato gli impiegati di cui all'art. 41.

Art. 56.

Il Ministero comunicherà all'impiegato che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, i motivi per i quali lo deferisce al Comitato pel giudizio di dispensa dal servizio, assegnandogli un termine di venti giorni dalla data della comunicazione fatta in via amministrativa, per presentare le sue deduzioni al Comitato stesso.

Copia della comunicazione è inviata al Comitato, corredata di tutti i documenti che vi si riferiscono.

Il Comitato, esaminati gli atti ricevuti dall'Amministrazione, ed eventualmente dall'interessato, gli altri che ritenga necessario richiedere e i risultati delle indagini che creda di compiere, giudica sulla dispensa dal servizio.

L'impiegato può chiedere di essere udito personalmente.

Le decisioni del Comitato non sono suscettibili di gravame in via amministrativa o giudiziaria.

Art. 57.

Ai fini indicati nell'articolo 55, per ciascun gruppo di Amministrazioni formato nel modo indicato nell'ultimo comma del presente articolo, sarà costituito, per decreto Reale su proposta dei ministri competenti, un Comitato composto di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere della Corte dei conti; di un magistrato giudicante, di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello; e di un avvocato erariale di grado non inferiore a vice avvocato erariale.

Del Comitato farà parte, inoltre, il direttore generale, da cui dipende il personale dell'Amministrazione della quale si tratta, e, in difetto, il direttore generale più anziano del Ministero.

Non possono far parte di tale Comitato i membri del Parlamento.

Ai fini suindicati, i Ministeri saranno raggruppati come segue:

a) finanze e tesoro;

b) lavori pubblici, trasporti, agricoltura e industria, commercio e lavoro;

c) grazia e giustizia, interni e istruzione pubblica;

d) esteri, colonie, marina e guerra;

e) poste e telegrafi.

Per la Corte dei conti il Comitato sarà formato dalla Corte stessa a sezioni unite.

Art. 58.

Agli impiegati che siano dispensati dal servizio a norma degli articoli precedenti, e che contino meno di 20 anni di servizio ma non meno di 15, in luogo dell'indennità che possa loro spettare, sarà liquidata la pensione come se avessero 20 anni di servizio: sarà inoltre loro concessa una indennità pari a sei mesi di stipendio.

A quelli che contino meno di 15 anni di servizio sarà corrisposta l'indennità secondo le leggi vigenti. Ad essi, inoltre, sarà accordata una indennità pari ad un anno di stipendio. La stessa indennità sarà concessa agl' impiegati che contino meno di 5 anni di servizio.

Un' indennità pari a sei mesi di stipendio sarà corrisposta a tutti gli altri impiegati che contino venti o più anni di servizio, oltre la pensione loro spettante a norma del diritto vigente.

§ II. — *Collocamenti a riposo.*

Art. 59.

Fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto, saranno collocati a riposo gli impiegati di grado inferiore a direttore generale, che abbiano compiuto i 65 anni di età e almeno 20 anni di servizio o abbiano compiuto 40 anni di servizio, quando, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, non siano più in grado di continuare utilmente le loro funzioni.

Saranno in ogni caso collocati a riposo gli impiegati che abbiano attualmente grado non superiore a quello di direttore capo di divisione o equiparato e che abbiano compiuto 65 anni di età e 40 anni di servizio.

Agli impiegati, di cui ai comma precedenti, sarà corrisposta una indennità a norma del secondo comma dell'art. 58.

Art. 60.

Dopo l'approvazione delle nuove tabelle organiche, che saranno proposte dalle Commissioni speciali, istituite presso ciascun Ministero con il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1552, e fino alla riduzione del personale al numero di posti fissato dalle tabelle stesse, saranno collocati a riposo o dispensati dal servizio, a giudizio del Comitato, di cui all'art. 57, gl'impiegati che meno rispondano alle esigenze dell'Amministrazione e diano il minore rendimento di lavoro.

Art. 61.

Agli impiegati che siano dispensati dal servizio per riduzione dei ruoli organici, sarà fatto il trattamento indicato nell'art. 58, ma le indennità ivi stabilite saranno raddoppiate.

Art. 62.

Gli impiegati, che ne facciano domanda nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, sono collocati a riposo o dispensati dal servizio, quando concorra il consenso dell'Amministrazione, da cui dipendono, e l'adesione del Ministero del tesoro.

Ad essi, quando non abbiano gli anni di servizio richiesti per conseguire la pensione o l'indennità stabilita dalle disposizioni vigenti, sarà corrisposta una indennità pari ad un anno di stipendio.

§ III. — *Posti vacanti.*

Art. 63.

I posti che all'attuazione del presente decreto saranno vacanti nei gradi inferiori al primo grado direttivo e quelli che si renderanno vacanti in tali gradi per effetto delle disposizioni degli articoli 55 e 59, possono essere coperti solo in caso di riconosciuta necessità, e, in ogni modo, non oltre la metà di quelli vacanti in ciascun grado.

Sono mantenuti i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza, e, in genere, agli appartenenti a corpi organizzati militarmente al

servizio dello Stato, nonchè agli invalidi di guerra, orfani di guerra e figli di invalidi di guerra.

Art. 64.

A decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto sono vietati i collocamenti degli impiegati fuori ruolo, che non siano autorizzati da disposizioni attualmente vigenti.

Art. 65.

Fino a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la metà dei posti di primo grado vacanti può essere coperta mediente concorso per titoli.

L'età massima stabilita dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per la ammissione al concorso è elevata di cinque anni.

Gli impiegati che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al quarantesimo anno di età. Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato possono parteciparvi senza limitazione di età.

Restano ferme le disposizioni emanate per coprire i posti dipendenti da riforme organiche posteriori al 1° aprile 1919.

Art. 66.

Sono valutati in tali concorsi oltre i titoli di studio richiesti per la categoria d'impiego alla quale si aspira:

a) il risultato degli esami nel corso degli studi, in cui quel titolo fu conseguito, e la licenza di scuola secondaria anteriore, con i punti ottenuti;

b) il risultato di concorsi precedenti nella stessa Amministrazione o in altre Amministrazioni dello Stato;

c) il servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

d) ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito, sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra e feriti in combattimento;

b) gli orfani di guerra;

c) gli insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) coloro che abbiano prestato servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella stessa Amministrazione, quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Art. 67.

Le Commissioni esaminatrici saranno costituite nel modo seguente:

a) per la carriera amministrativa: un consigliere di Stato, presidente; un professore ordinario di R. Università; un direttore generale dell'Amministrazione interessata;

b) per la carriera di ragioneria e per le altre assimilate: un consigliere della Corte dei conti, presidente; un professore ordinario di R. scuola o Istituto superiore di commercio; un funzionario di ragioneria di grado non inferiore a direttore capo di divisione appartenente all'Amministrazione di cui si tratta;

c) per la carriera d'ordine: un referendario del Consiglio di Stato, presidente; un professore di R. liceo o di Istituto tecnico; il direttore capo del personale dell'Amministrazione interessata.

La Corte dei conti provvederà per la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per i propri impiegati, giusta l'art. 50 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 68.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con nomina provvisoria, previo accertamento, a cura dell'Amministrazione, mediante visita medica, della loro attitudine fisica al regolare disimpegno delle funzioni inerenti al posto da conferire.

Art. 69.

L'Amministrazione dovrà porre a concorso pubblico i posti provvisoriamente conferiti e gli altri che in seguito si siano resi eventualmente vacanti, non oltre un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli nel Bollettino ufficiale.

Coloro che, assunti in servizio con nomina provvisoria, ottengano, nel concorso pubblico, la dichiarazione d'idoneità, saranno nominati definitivamente all'impiego dopo il collocamento dei vincitori del concorso ed a mano a mano che i posti si renderanno vacanti. Il servizio da essi prestato come provvisori sarà valido agli effetti dell'anzianità e della pensione.

Qualora non partecipino al concorso o non vi conseguano la dichiarazione suindicata, saranno licenziati con una indennità pari a due mesi di stipendio.

§ IV. — *Controversie.*

Art. 70.

Per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, in relazione all'abolizione dei gradi, al collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi ed agli stipendi stessi, sarà costituita per decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, una Commissione composta: dell'avvocato generale della Corte di cassazione, presidente; di un consigliere di Stato; di un consigliere della Corte dei conti; di un sostituto avvocato generale erariale e di un professore ordinario di diritto di Università Regia.

Per ciascuno dei quattro membri effettivi verrà, nello stesso modo e nelle stesse categorie, scelto un membro supplente.

Alle adunanze della Commissione interverrà, con voto consultivo, un direttore generale dell'Amministrazione cui il reclamante appartiene, nominato dal ministro.

Con decreto del ministro del tesoro sarà costituito l'ufficio di segreteria.

Art. 71.

I provvedimenti presi nelle materie indicate dall'articolo precedente saranno comunicati agl'interessati mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Ogni impiegato, che vi abbia interesse, può, entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorrere alla Commissione.

La Commissione, esaminati gli atti ricevuti dall'interessato e dalla Amministrazione e quegli altri che ritenga necessari richiedere, pronuncia, udito il direttore generale suddetto, la decisione, la quale non è suscettibile di gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

§ V. — *Gerarchia.*

Art. 72.

Per gli attuali impiegati la gerarchia continua ad essere determinata secondo le norme dell'art. 1 della legge (testo unico) sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, salve speciali designazioni fatte a norma del presente decreto per coadiuvare o supplire il capo dell'ufficio, o speciali delegazioni del capo dell'ufficio stesso per reggere determinati servizi o parti di essi.

§ VI. — *Disposizioni varie*

Art. 73.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e delle poste e dei telegrafi, in quanto non esistano norme speciali che diversamente stabiliscano.

Le disposizioni stesse non si applicano ai funzionari dell'ordine giudiziario e non innovano quelle concernenti gli ordinamenti scolastico e militare.

Art. 74.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere, con decreto Reale, all'applicazione dei ruoli aperti e delle altre disposizioni contenute negli articoli precedenti, al personale delle Amministrazioni provinciali ed al personale dei ruoli speciali e tecnici.

Per tali personali, come per quelli delle Amministrazioni centrali, la decorrenza dei nuovi stipendi resta stabilita al 1° maggio 1919. Nel resto, il presente decreto andrà in vigore dal 1° dicembre 1919, ove non sia altrimenti disposto.

Il Governo del Re è anche autorizzato a rivedere le tabelle già approvate, per metterle in armonia con quelle allegate al presente decreto, convertendo in indennità, valevole anche agli effetti della pensione, la parte di stipendio eventualmente eccedente le assegnazioni che verranno fatte con le tabelle definitive.

Art 75

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con le altre che regolano le materie in esso contemplate, ad emanare il relativo regolamento e tutte le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Art. 76.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella n. 1.

Tabella degli stipendi per le Amministrazioni centrali. Carriera amministrativa.

Segretario.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 29° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 34° anno di grado.

Direttore capo di divisione.

Stipendio iniziale L. 9500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 12.200 al compimento del 15° anno di grado.

Direttore generale.

Stipendio L. 13.200 oltre l'indennità di carica.

Amministratore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Stipendio L. 15.300, oltre l'indennità massima di carica stabilita per i direttori generali.

L'indennità caro-viveri, di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 13.200.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore alle lire 6500.

Oltre agli assegni portati dalle presenti tabelle, sarà corrisposta all'impiegato la quota di reparto a lui spettante sul fondo di cointeressenza.

La presente annotazione vale anche per il personale indicato nelle successive tabelle, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella N. 2.

Tabella degli stipendi per le Amministrazioni centrali. Carriera di ragioneria.

Ragioniere.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Direttore capo di divisione di ragioneria.

Stipendio da L. 9500 a L. 12,200.

Come alla tabella num. 1 per i direttori capi di divisione amministrativi.

Direttore capo di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 10,500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 12,200 al compimento del 10° anno di grado.

Ragioniere generale dello Stato.

Stipendio L. 13,200, oltre l'indennità di carica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 3.

Tabella degli stipendi per le Amministrazioni centrali. Personale d'ordine.

Applicato.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 28° anno di grado.

Archivista.

Stipendio iniziale L. 4500.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4900 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5300 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L 400 dopo 4 anni, L. 5700 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 6100 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 4.

Tabella degli stipendi per le Amministrazioni centrali. Personale subalterno.

Usciere.

Stipendio iniziale L. 2000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2300 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2900 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3200 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3500 al compimento del 20° anno di servizio.

Commesso e usciere capo.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3200 al compimento del 3° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3400 al compimento del 6° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3600 al compimento del 9° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3800 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 4000 al compimento del 15° anno di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 1953 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1913, n. 785, che ha autorizzato il Governo del Re ad esercitare la vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'interno e per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di cui alla legge 25 giugno 1913, n. 785, sulle pellicole cinematografiche sottoposte a revisione, siano esse prodotte all'interno, sia importate dall'estero, aumentata col decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, è stabilita in centesimi trenta per ogni metro di pellicola.

Art. 2.

Il ministro dell'interno è autorizzato a sottoporre a revisione i copioni o scenari dei soggetti destinati ad essere tradotti in pellicole cinematografiche per la rappresentazione al pubblico.

Art. 3.

È stabilita una tassa fissa di lire 100 per ogni copione da sottoporsi a revisione.

Il nove per cento del provento di questa tassa sarà devoluto, in parti eguali, all'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi della guerra, al Fondo a favore degli orfani di guerra costituito presso il Ministero dell'interno, a termini dell'art. 31 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, ed all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, eretto in ente morale con R. decreto 28 febbraio 1892, n. 90.

Art. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato a fare gli stanziamenti dipendenti dal presente decreto nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920.

Art. 5.

Chiunque dà in pubblico spettacolo pellicole cinematografiche che non siano state, in tutto, o in parte, sottoposte alla revisione ai sensi della legge 25 giugno 1913, n. 785, e del regolamento relativo, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento, ovvero con l'arresto fino ad un mese.

In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se si tratti di pellicole in tutto o in parte vietate, la pena è dell'ammenda da lire cento a mille e anche dell'arresto da tre giorni ad un mese.

Il contravventore, nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, è tenuto altresì a versare all'Erario dello Stato una somma pari al quintuplo della tassa di revisione della pellicola dovuta ai sensi delle suindicate disposizioni, somma che non può essere inferiore a lire 50.

In caso di recidiva la somma è uguale al decuplo.

Art. 6.

È punito ai termini dell'art. 285 del Codice penale:

1° chiunque contraffà il nulla osta per la rappresentazione in pubblico di pellicole cinematografiche rilasciato ai sensi della legge 25 giugno 1913, n. 785, e del relativo regolamento;

2° chiunque altera, in qualsiasi modo, documenti veri della specie suindicata al fine di riferirli a pellicole in tutto, o in parte diverse da quelle per le quali furono rilasciati;

3° chiunque fa uso di nulla osta contraffatti o alterati, o li rimette ad altri perchè ne faccia uso.

Art. 7.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — MORTARA — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 30 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	86.16	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.05	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 30 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 121,25 — Londra 44,86 — Svizzera 191,60 — New York 10,79 — Oro 177,86.

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1919;

Considerato che, in seguito alla prima applicazione della tabella *H*, annessa al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, concernente il ruolo dell'Economato generale, dopo effettuate le promozioni sono rimasti vacanti:

quattro posti di capi controllori e capi magazzino;
un posto di controllore e magazziniere di 1ª classe;
tre posti di controllori e magazzinieri di 2ª classe;
tre posti di controllori e magazzinieri di 3ª classe;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per titoli ai seguenti posti nel ruolo dell'Economato generale:

quattro posti di capo controllore e capo magazzino, con l'annuo stipendio di L. 7100, oltre l'aumento stabilito dal decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973;

sette posti di controllore e magazziniere, con l'annuo stipendio di L. 3750, oltre l'aumento come sopra.

Ai predetti concorsi possono prendere parte funzionari del Ministero per l'industria, commercio e lavoro di qualsiasi grado e categoria e avventizi attualmente in servizio presso l'Economato generale.

Le domande, con la esatta indicazione del posto al quale il concorrente aspira, devono essere presentate al Segretariato generale di questo Ministero entro otto giorni dalla data del presente bando.

Alle domande devono essere uniti tutti i titoli che il candidato ritenga atti a comprovare la propria idoneità al posto cui aspira.

I vincitori del concorso ai posti di capo controllore e capo magazzino saranno classificati in ordine di merito; quelli del concorso per controllori e magazzinieri saranno parimenti classificati in ordine di merito e promossi secondo tale ordine ai posti vacanti delle classi superiori.

I vincitori saranno tenuti a prestare servizio, con le funzioni loro affidate, o presso l'ufficio centrale dell'Economato generale o presso il magazzino centrale o presso i magazzini compartimentali, secondo le disposizioni del ministro per l'industria il commercio e il lavoro.

Roma, 31 ottobre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

PARTE NON UFFICIALE

L'anniversario della battaglia di Vittorio Veneto

PARIGI, 29. — L'on. Tittoni ha inviato il seguente telegramma al sindaco di Vittorio Veneto:

« Di gran cuore aderisco alla celebrazione di quella magnifica vittoria che nella storia del mondo eternamente rimarrà legata al nome di codesta città.

Il fulgido eroismo dei principi, dei soldati, la genialità e l'operosità indomita dei lavoratori, l'incrollabile volontà del popolo liberando gli estremi lembi della patria invasa, nei giorni della epica battaglia, portarono il fatidico vessillo tricolore sui termini sacri che natura diede alla patria nostra.

Le menti ed i cuori di tutti gli italiani all'estero sono a voi uniti nella esultanza del trionfo che nessun momentaneo dissenso può offuscare.

Come la salda disciplina dei soldati e dei cittadini nell'ora grave dell'avversa fortuna valse a darci la prodigiosa vittoria delle armi, così la stessa disciplina, sentita come sacrosanto dovere, voluta con visione alta e serena dei destini della patria nostra, sola potrà dar vita al voto dei nostri cuori.

Luigi Luzzatti, statista eminente e venerato maestro di dottrina politica, con la sua oratoria splendente per arte e per scienza, troverà nel suo patriottismo purissimo accenti mirabili per la glorificazione della vittoria nostra.

Al plauso che voi darete alla sua parola, farà eco il plauso degli italiani tutti da Roma alle più lontane colonie, uniti nel grido di: « Viva il Re, viva l'Italia! ».

VITTORIO VENETO, 29. — Oggi nella caserma Vittorio Emanuele è stata celebrata l'entrata dei primi scaglioni dell'8° reggimento artiglieria in Vittorio Veneto.

Erano presenti alla cerimonia oltre ai ministri on. Rossi e Nava gli on. Luzzatti e Pietriboni alcuni generali, fra i quali Caviglia, e Grazioli, il prefetto, il vescovo di Treviso ed altre personalità.

Hanno parlato il maggiore Tedesco ed il tenente Scali.

Alle ore 19 nella sala del Municipio, alla presenza di tutte le autorità, ha avuto luogo la consegna al Comune della bandiera offerta dalle signore di Vittorio Veneto.

Dopo un discorso pronunciato dal vescovo, il generale Caviglia ha decorato le bandiere con la croce di guerra.

La cerimonia è terminata con la consegna delle medaglie al valore conferite a due ufficiali nativi di Vittorio Veneto e che hanno data la loro vita per la patria.

VITTORIO VENETO, 30. — Vittorio Veneto ha oggi glorificato degnamente l'anniversario dell'epica vittoria alla quale rimane consacrato il suo nome.

La città è in festa. Il tricolore sventola dagli edifici pubblici, in ogni casa, dappertutto.

Alle ore 10 è stato cantato un *Te Deum* nel Duomo, officiante il vescovo mons. Pecegati, il quale ha pronunciato un discorso vibrante di patriottismo.

Alle ore 11,15 è giunto il treno speciale recante l'on. Orlando, l'on. Foscari, l'on. Fradeletto ed uno stuolo di altri parlamentari e di autorità.

Alle 11,30 al teatro sociale dove erano convenute le autorità ed un pubblico affollatissimo ha avuto luogo la cerimonia ufficiale della glorificazione della vittoria.

Il commissario prefettizio, comm. Taormina, ha presentato tra generali acclamazioni l'on. Luzzatti.

L'on. Luzzatti ha esordito ricordando con orgoglio il Duca d'Aosta e i generali Badoglio e Albricci e l'on. Vittorio Emanuele Orlando, che resse il Governo dopo l'invasione straniera. Ha commentato il discorso da lui tenuto alla Camera dopo Caporetto e le gesta dei nemici nel Belgio, in Francia, in Italia. Ma senza Vittorio Veneto - egli ha soggiunto - la civiltà non conoscerebbe la pace dei vincitori, e se questo è inconfutabile, sul suolo bagnato dal sangue dei nostri soldati, in loro nome, in nome dei morti come dei vivi, dei morti segnatamente, i quali per le mistiche corrispondenze tra il cielo e la terra oggi ci riappaiono spiriti eletti e ci ascoltano, noi aspettiamo fidenti eque riparazioni dagli amici, dagli alleati, che da Vittorio Veneto trassero anch'essi una parte notevole della loro salvezza.

L'on. Luzzatti è passato poi a parlare delle questioni che agitano l'Italia, osservando che socialisti, conservatori di qualsiasi colore politico e religioso, sovra ogni altra dottrina, sovra ogni altra questione, devono riconoscere la necessità di una Italia sicura, sottratta a tutti i pericoli stranieri, perchè se essa perisse, a nulla varrebbero le nostre dispute.

Passando in rassegna la vittoria di Vittorio Veneto, ha detto che l'Italia, distruggendo da sola l'antica Monarchia austro ungarica, avrebbe potuto occupare Lubiana, Vienna, Budapest, raggi d'azione militare a noi spettanti, vigilando sugli jugoslavi.

L'on. Luzzatti ha rievocato in fine gli italiani del Rinascimento, quando le fazioni chiamavano gli stranieri, piuttosto che riconciliarsi, per concludere che i dissidî acri e fatali possono provocare le decadenze sfruttate dagli stranieri.

« Giuriamo - egli ha concluso - pei nostri morti nelle guerre dell'indipendenza nazionale, pei nostri mutilati, gloriosi e viventi simboli dei nostri morti, giuriamo di adorare la gran madre, l'Italia, in verità e in opere pure, considerando le parti politiche quali metodi diversi per servirla con eguale, reverente affetto. Allora saremo possenti, rispettati e temuti nel mondo; allora sarà più vicina l'ultima completa integrazione della patria ».

Il discorso dell'on. Luzzatti, interrotto spesso da vivi applausi, è stato salutato alla fine da un'entusiastica ovazione.

A nome del Governo ha poi parlato, applauditissimo, l'on. ministro Nava salutato da generali acclamazioni.

L'on. Orlando ha improvvisato quindi un discorso sottolineato ad ogni frase da scroscianti battimani. Infine il generale Caviglia, il cui nome era stato fatto da tutti gli oratori come uno dei principali fattori che condussero alla vittoria, insistentemente acclamato dal pubblico, ha detto che l'anno prossimo, nel secondo anniversario, esporrà tutte le varie fasi della battaglia che ha determinato la liberazione di Vittorio Veneto e la grandiosa vittoria italiana.

Con questa promessa accolta da interminabili applausi ha avuto termine la cerimonia.

Alle ore 14, nella sala del vecchio palazzo del Consiglio comunale, in Ceneda, ha avuto luogo un pranzo in onore dell'on. Luzzatti.

Hanno parlato, fra gli altri, il commissario prefettizio, comm. Taormina, l'on. Zippel, rappresentante di Trento, l'on. Pitacco, rappresentante di Trieste, e il ministro Rossi.

L'on. Luzzatti ha ringraziato commosso tutti gli oratori.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina con le LL. AA. RR. i Principi Umberto, Mafalda e Giovanna giunsero iermattina, in automobile, a Santa Margherita Ligure per visitarvi i granduchi di Russia.

Sul tardi ebbe luogo un pranzo a bordo del yacht *Jela*, ancorato nel porto di Santa Margherita, al quale intervennero i granduchi.

TELEGRAMMI " STEFANI „

LONDRA, 29. — Il Governo britannico ha offerto un pranzo in onore del generale Diaz.

Sir Eric Geddes ha preso per primo la porola, ricordando le virtù militari del generale Diaz e la grande parte avuta nella guerra dalla marina italiana: e levando il bicchiere, ha bevuto alla salute dell'ospite e alla prosperità dell'Italia.

Ha risposto il generale Diaz rammentando l'opera della marina britannica nell'Adriatico e le gesta dei soldati britannici sui campi di battaglia.

Il generale Diaz ha quindi parlato in termini molto affettuosi del Principe di Galles. Ad esso, ha detto il generale, l'Inghilterra potrà affidare con sicurezza i suoi destini. Io l'ho trovato un nobile soldato e un nobile camerata.

Ha parlato quindi il conte Cavan, che ha fatto l'elogio del generale Diaz.

LONDRA, 30. — Stamane il generale Diaz ha deposto una corona sul monumento commemorativo dei morti in guerra elevato al Whitehall.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.